

COMMISSIONE VI

FINANZE E TESORO

34.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 GIUGNO 1970

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE

	PAG.		PAG.
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Norme integrative della legge 5 luglio 1964, n. 706, relativa all'applicazione della parte I dell'accordo concluso a Bonn il 2 giugno 1961 tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per il regolamento di alcune questioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263 (1670)	464	Erogazione del premio per l'incremento del rendimento industriale al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2513)	466
PRESIDENTE	464	PRESIDENTE	466, 467
BECCARIA, <i>Relatore</i>	464	BORGHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	467, 469
SINESIO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	464	CESARONI	467
Proroga dei lavori della Commissione interministeriale costituita per l'applicazione dell'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, sulla definizione delle controversie considerate all'articolo 4 della V parte della Convenzione sul regolamento delle questioni sorte dalla guerra e dalla occupazione, concluso a Francoforte sul Meno il 20 dicembre 1964 (2276)	465	CIRILLO	468
PRESIDENTE	465	LAFORGIA, <i>Relatore</i>	466
BECCARIA, <i>Relatore</i>	465	Disegno di legge e Petizione (Discussione e approvazione):	
SINESIO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	465	Norme integrative e modificative alle leggi 29 gennaio 1942, n. 64, e 18 gennaio 1952, n. 40, contenenti norme di avanzamento per i sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (1989); PETIZIONE N. 15 (Esame)	474
		PRESIDENTE	474, 475, 476
		BORGHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	476
		CESARONI	475
		NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	474, 475, 576

	PAG.
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Abolizione del diritto per i servizi amministrativi istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330, e del diritto di statistica previsto dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2479)	478
PRESIDENTE	478, 480
BORGHI, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i>	479, 480
PANDOLFI	479
PATRINI, <i>Relatore</i>	479
RAFFAELLI	479, 480
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Modificazioni alla legge 5 luglio 1966, n. 519, sull'approvvigionamento di sale all'industria (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2033)	480
PRESIDENTE	480
NAPOLITANO FRANCESCO, <i>Relatore</i>	480
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	480

La seduta comincia alle 11,15.

PATRINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: Norme integrative della legge 5 luglio 1964, n. 706, relative all'applicazione della parte I dell'accordo concluso a Bonn il 2 giugno 1961 tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per il regolamento di alcune questioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263 (1670).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative della legge 5 luglio 1964, n. 706, relative all'applicazione della parte I dell'accordo concluso a Bonn il 2 giugno 1961 tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per il regolamento di alcune questioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263 ».

Prego l'onorevole Beccaria di sostituirsi al relatore, onorevole Castellucci, e di voler riferire sul provvedimento.

BECCARIA, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame tende a sanare una questione monetaria, che interessa categorie di cittadini italiani quali quelle degli ex-internati, prigionieri, lavoratori non volontari in Germania, che debbono ancora ottenere un indennizzo per le banconote tedesche in RM, da essi detenute al momento del loro rientro in Italia.

Si tratta di un provvedimento doveroso per lo Stato italiano, che raccomando quindi alla approvazione dei colleghi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

SINESIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo evidentemente raccomanda l'approvazione del disegno di legge in esame, il quale tra l'altro viene incontro a domande che debbono essere considerate valide denunce, in assenza di una documentazione che non può essere presentata.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione, dopo averne dato lettura:

ART. 1.

Ai fini dell'ammissibilità all'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 5 luglio 1964, n. 607, sono considerate valide domande anche le denunce di possesso delle banconote in *Reichsmark*, contemplate all'articolo 3, lettera e), della stessa legge, presentate dagli interessati al rientro dalla prigionia, dall'internamento o dal lavoro non volontario in Germania, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni valutarie vigenti all'epoca (decreto ministeriale 14 luglio 1943).

(È approvato).

ART. 2.

I possessori di banconote in *Reichsmark* come sopra denunciate, che intendano ottenere il beneficio dell'indennizzo, dovranno presentare, a pena di decadenza, entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al Ministero del tesoro, dire-

zione generale del tesoro (Ispettorato generale rapporti finanziari con l'estero) un certificato di possesso della cittadinanza italiana alle date dell'8 maggio 1945 e del 31 luglio 1964.

Ove ritenuto necessario, a giudizio della Commissione di cui all'articolo 4 della predetta legge 5 luglio 1964, n. 607, gli interessati dovranno inoltre presentare:

a) l'originale o la copia debitamente autenticata della denuncia delle banconote in RM, a suo tempo effettuata;

b) un documento atto a comprovare la qualità di ex prigioniero, ex internato od ex lavoratore non volontario in Germania.

(È approvato).

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Proroga dei lavori della Commissione interministeriale costituita per l'applicazione dell'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, sulla definizione delle controversie considerate all'articolo 4 della V parte della Convenzione sul regolamento delle questioni sorte dalla guerra e dalla occupazione, concluso a Francoforte sul Meno il 20 dicembre 1964 (2276).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga dei lavori della Commissione interministeriale costituita per l'applicazione dell'accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, sulla definizione delle controversie considerate all'articolo 4 della V parte della Convenzione sul regolamento delle questioni sorte dalla guerra e dalla occupazione, concluso a Francoforte sul Meno il 20 dicembre 1964 ».

Anche per questo provvedimento prego l'onorevole Beccaria di sostituirsi al relatore, onorevole Castellucci, e di voler riferire alla Commissione.

BECCARIA, *Relatore*. Il disegno di legge in esame tende a consentire alla Commissione interministeriale, a suo tempo appositamente costituita, di completare i suoi lavori per la

definizione delle controversie considerate all'articolo 4 della V parte della Convenzione di Francoforte sul Meno del 20 dicembre 1964.

Il provvedimento in esame, oltre a prorogare al 17 gennaio 1971 la data di scadenza del periodo di funzionamento della Commissione, che la legge istitutiva n. 1265 aveva previsto in due anni, stabilisce che, ove necessario, la Commissione continui ad esercitare le funzioni consultive previste dalla legge citata, anche oltre la scadenza del termine oggi prorogato.

Il disegno di legge merita la nostra approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiarazione è chiusa.

SINESIO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo raccomanda l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

ARTICOLO UNICO.

Il termine per il completamento dei lavori della Commissione interministeriale, costituita per l'applicazione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania sulla definizione delle controversie considerate all'articolo 4 della V parte della Convenzione sul regolamento delle questioni sorte dalla guerra e dall'occupazione, concluso a Francoforte sul Meno il 20 dicembre 1964 e reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1966, n. 664, previsto all'articolo 6, comma nono, della legge 20 dicembre 1967, n. 1265, viene prorogato di un anno, con scadenza al 17 gennaio 1971.

Le funzioni consultive di cui all'articolo 5, comma terzo, della citata legge 20 dicembre 1967, n. 1265, potranno, ove si rendesse necessario, essere esercitate dalla predetta Commissione interministeriale anche dopo la scadenza del termine come sopra stabilito.

Le spese relative alla commissione stessa faranno carico ai capitoli indicati nell'ultimo comma del richiamato articolo 6 della legge 20 dicembre 1967, n. 1265.

Trattandosi di articolo unico, il disegno di legge sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Erogazione del premio per l'incremento del rendimento industriale al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2513).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Erogazione del premio per l'incremento del rendimento industriale al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

L'onorevole Laforgia ha facoltà di svolgere la relazione.

LAFORGIA, *Relatore*. È noto che da circa trent'anni vengono iscritti nello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato stanziamenti per la corresponsione al personale — sia impiegatizio, sia operaio — del premio per l'incremento del rendimento industriale. Tale premio ha lo scopo di stimolare il personale ad un maggior rendimento, tanto sotto l'aspetto qualitativo, quanto sotto quello quantitativo; e l'esperienza di tutti questi anni dimostra che la concessione di questo premio ha pienamente raggiunto le finalità che con esso si intendevano perseguire: basti pensare, per esempio, all'incremento della produzione di tabacchi lavorati, passata da 32 milioni e 660 mila chilogrammi nell'esercizio 1947-48 a 68 milioni e 360 mila chilogrammi nell'esercizio 1968; per non parlare, poi, della produzione del sale.

Un altro elemento che a questo proposito dovrebbe essere rivelatore (io, per la verità, ne sono allarmato) è la riduzione del personale, passato dalle precedenti 21.328 alle attuali 16.800 unità, diminuzione che può essere appunto spiegata con l'aumento di produttività per unità singola impiegata negli opifici, e con la conseguente mancata sostituzione del personale via via posto in quiescenza.

La corresponsione del premio in questione al personale è stata effettuata in questi anni in base alle norme contenute nel regio decreto-legge del 1927, che usava la dizione « premio di operosità e di rendimento ». Tale dizione non dava esatta nozione della natura e delle finalità di tale concessione, tanto che a partire dal 1942 in poi si è sempre adottata la dizione, più propria, di « premio per l'incremento del rendimento industriale ».

Poiché nel vecchio decreto del 1927 non erano chiaramente indicati i criteri a cui l'Amministrazione avrebbe dovuto attenersi per l'erogazione del premio, a questa esigenza risponde in buona sostanza il disegno di legge in esame, che, in definitiva, conferma la regolamentazione in atto (vengono cioè confermati i criteri di massima, le modalità di corresponsione del premio, e tutte le altre disposizioni attualmente in vigore), e introduce alcune innovazioni, riguardanti il miglioramento delle aliquote del premio (nella misura unica di lire 400 per tutte le categorie e qualifiche di personale, tanto impiegatizio, quanto operaio), l'estensione al personale operaio stagionale delle stesse misure di premio previste per le corrispondenti categorie di ruolo, l'istituzione di compensi incentivanti per il personale con rapporto di lavoro continuativo.

Queste in sostanza le innovazioni del disegno di legge rispetto alla normativa vigente.

L'articolazione del disegno di legge può essere così sintetizzata.

L'articolo 1 demanda ai successivi articoli la disciplina del premio per l'incremento del rendimento industriale corrisposto al personale in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

L'articolo 2 stabilisce per mezzo di due tabelle allegate le normali misure del premio per l'incremento del rendimento industriale. Prevede inoltre, per il personale destinato da almeno tre mesi a mansioni di altra qualifica, l'attribuzione del premio nelle misure corrispondenti alla qualifica esercitata. Lo stesso articolo stabilisce inoltre che le normali aliquote del premio possono essere maggiorate per il personale investito di particolari responsabilità, entro il limite massimo del 15 per cento. Nel testo originario si parla del 20 per cento, ma il Senato ha modificato la percentuale.

L'articolo 3 stabilisce che per i funzionari con qualifica superiore a quella di direttore centrale la misura del premio sarà determinata con decreto del ministro delle finanze, di concerto con il ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

L'articolo 4 stabilisce le norme generali di attribuzione del premio entro limiti minimi e massimi e demanda al consiglio di amministrazione i criteri per la valutazione dell'operosità e rendimento del personale, nonché i casi e le modalità di esclusione e di riduzione delle misure minime indicate nelle tabelle.

L'articolo 5 stabilisce che il premio per l'incremento industriale non compete al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che sia destinato a prestare servizio presso uffici o stabilimenti dipendenti da altre amministrazioni.

L'articolo 6 stabilisce che le misure del premio di cui alla tabella A sono estese al personale salariato assunto per lavori di carattere stagionale.

L'articolo 7 attribuisce al consiglio di amministrazione la facoltà di erogare speciali premi a favore di dipendenti, impiegati e operai meritevoli per studi, prestazioni, benemeritenze, ricerche in cui si siano particolarmente distinti. Stabilisce inoltre che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, cessano di avere applicazione per il personale dei monopoli le norme riguardanti la concessione del premio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 26 giugno 1946, n. 19.

L'articolo 8 demanda al ministro delle finanze lo stabilire, con proprio decreto, l'entità dell'importo dovuto al personale e i criteri e le modalità per l'attribuzione dei compensi incentivanti. Stabilisce che la spesa per l'attribuzione dei compensi, per la maggiorazione di cui all'articolo 2, e per gli speciali premi previsti dall'articolo 7, farà carico agli stanziamenti di bilancio relativi al premio per l'incremento del rendimento industriale e non potrà superare l'8 per cento degli stanziamenti stessi. Nel testo originario il limite era del 5 per cento.

L'articolo 9 stabilisce che le nuove misure del premio hanno effetto a partire dal 1° gennaio 1969. Alla spesa, lire due miliardi e cento milioni annui, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 191 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

A questo punto ho il dovere di ricordare che la Commissione bilancio ha rinviato il parere conclusivo su opinione contraria del relatore e di altri componenti la Commissione. Desidero fare questa menzione perché, leggendo le motivazioni del rinvio, sono rimasto per lo meno perplesso. La prima questione infatti è chiaramente di merito, cioè si sollevano perplessità sull'opportunità di siffatto provvedimento proposto dal Governo perché, ad avviso del relatore della V Commissione, sarebbe in contraddizione con le linee generali di legislazione del pubblico impiego in quanto relativo ad aspetti o settori particolari.

Debbo far notare che tali premi di incentivazione esistono da molti anni e hanno avuto

effetti positivi e non si vede quindi perché non debbano essere regolamentati; quindi l'osservazione di merito francamente non regge e non può essere accolta.

La seconda questione è stata sollevata dalla Commissione bilancio per quanto attiene alla copertura. È stato ricordato in quella sede che il provvedimento ha effetto retroattivo, ed è vero. Nell'articolo 9 si stabilisce che all'onere, valutato in lire due miliardi e cento milioni, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 191 dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione dei monopoli di Stato per l'anno 1970. Sicché il relatore della Commissione bilancio si è domandato come è possibile nel 1970 trovare la copertura degli oneri del 1969. Mi sono, però, fatto carico di leggere gli atti che attoniscono alla discussione in sede di Commissione finanze e tesoro del Senato e dagli atti emerge la modifica di copertura già prevista per il 1969, e imputata invece al 1970 sul capitolo n. 191 del bilancio dei monopoli. Il Governo, che ha accolto la modifica, deve aver accertato che sul capitolo 191 del bilancio dei monopoli di Stato per il 1970 vi è sufficiente capienza per assorbire sia l'onere del 1969 sia quello del 1970.

Esprimo quindi parere favorevole sul provvedimento e mi auguro che venga approvato al più presto.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CESARONI. Siamo favorevoli all'approvazione del provvedimento perché si tratta di regolamentare un premio che viene già erogato, estendendolo anche agli operai stagionali.

BORGHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Innanzi tutto debbo scusarmi con i membri di questa Commissione perché, quando il comitato pareri della Commissione bilancio trattò quell'argomento, io ero impegnato in una riunione che assolutamente non poteva essere rinviata. Non ho potuto pertanto partecipare alla discussione presso la V Commissione cui avrei potuto fornire chiarimenti, ed è nato questo contrattempo che ci ha trattenuto oggi su questo provvedimento più di quanto non fosse necessario.

Desidero fare alcune considerazioni. La prima è stata già rilevata e chiarita dal relatore e dall'onorevole Cesaroni e cioè che questo provvedimento tra l'altro tende a normalizzare una situazione che di fatto già esisteva da parecchio tempo.

La normalizzazione è conseguenza, tra l'altro, di un accordo generale stipulato tra il Ministero delle finanze e le organizzazioni sindacali del settore.

I due aspetti più caratteristici di questo provvedimento sono, dal punto di vista anche del suo contenuto sociale, il primo comma dell'articolo 2, che prevede la concessione del premio di rendimento industriale per ogni giornata di effettiva presenza o di normale congedo annuale, nonché per i periodi di assenza dovuta ad infortunio in servizio, ad infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, ovvero alla necessità di attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità qualora trattasi di mutilato o invalido di guerra o per servizio. Questa norma si inserisce qui molto opportunamente in quanto consente a determinate categorie di percepire il premio per l'incremento del rendimento industriale, normalizzando la situazione precedente.

L'altro aspetto riguarda l'assegnazione di questo premio ai lavoratori stagionali (sui quali ci siamo già soffermati in occasione di un altro provvedimento).

Ci troviamo di fronte ad un provvedimento che procede ad equiparare il trattamento dei dipendenti dell'azienda autonoma dei monopoli di Stato con il trattamento già in vigore per i dipendenti di altre aziende autonome, anche questo aspetto si inserisce nel contesto generale di un quadro di perequazione in una visione globale del problema. Non è quindi una visione settoriale quella in cui si inquadra il provvedimento; ovviamente non si riusciva a capire perché — per esempio — i dipendenti dell'azienda delle ferrovie percepissero questo premio, mentre i dipendenti delle altre aziende autonome dello Stato non ne avessero diritto.

Rispetto al testo presentato dal Governo sono stati apportati alcuni emendamenti in sede di Commissione al Senato, emendamenti che sono il frutto della collaborazione fra tutti i gruppi politici.

In particolare voglio richiamare l'attenzione su un emendamento, che è stato richiesto da tutti, in ordine alla specifica funzione che si vuole attribuire a questo premio e cioè la riduzione rispetto al testo governativo del limite massimo di questo premio dal 20 per cento al 15 per cento, trasferendo contestualmente la somma restata disponibile ad aumento dei compensi incentivanti (dal 5 all'8 per cento degli stanziamenti stessi).

Questi compensi incentivanti hanno una loro caratteristica particolarmente importante per l'Amministrazione autonoma dei monopoli

di Stato perché si tratta di compensi che vengono dati a tutto il personale, compresi gli operai qualificati, che con il loro impegno contribuiscono a migliorare la produzione qualitativa del settore dei tabacchi e di quello del sale. A mio avviso queste norme sono molto positive per quello che riguarda il tentativo di migliorare la produzione dei sali e dei tabacchi, settore quest'ultimo che deve reggere la concorrenza sia da parte dell'estero che del contrabbando.

Sul problema della copertura posso tranquillizzare i componenti della Commissione. L'onere è indicato nell'articolo 9 della misura di 2 miliardi e 100 milioni (in ragione d'anno), con decorrenza dal 1° gennaio 1969. A questo proposito ricordo che la decorrenza è stata fissata in seguito alle trattative sindacali, anche se l'Amministrazione non poteva erogare questa somma senza il relativo provvedimento legislativo. Comunque essendosi stipulato l'accordo, a metà settembre circa dello scorso anno, l'Amministrazione provvede per il 1969 ad accantonare sul capitolo 191 del suo bilancio la somma stabilita relativa all'onere annuo di questo provvedimento. Naturalmente essendosi approvato il provvedimento al Senato il 16 maggio 1970 si è fatto riferimento, per la copertura, all'anno 1970; ma esiste la disponibilità anche per il 1969, proprio per l'avvedutezza dell'Amministrazione che avendo raggiunto l'accordo nel 1969 ha provveduto ad accantonare sul capitolo 191 la somma prevista. Questo è stato fatto perché i fondi stanziati sul capitolo 191, che non siano impegnati nell'esercizio di competenza, non costituiscono economia di bilancio, ma possono essere utilizzati negli esercizi futuri in aggiunta ai nuovi stanziamenti. La copertura perciò esiste dal 1969 in poi, di conseguenza mi permetto di sollecitare l'approvazione di questo provvedimento anche perché mentre è possibile provvedere speditamente alla liquidazione di questo premio agli operai in ruolo, la corresponsione agli operai stagionali è ancora in sospeso e si tratta qui degli operai che hanno maggiore urgenza di percepire questo premio. L'approvazione del provvedimento consentirà all'Amministrazione di procedere immediatamente alla regolarizzazione della posizione dei propri dipendenti.

CIRILLO. Vorrei far presente all'onorevole sottosegretario un problema riguardante le modalità per la concessione del premio di incremento industriale.

Noi abbiamo già detto che siamo favorevoli all'approvazione di questo provvedimento an-

che perché esso è il risultato di accordi sindacali. Però vorrei che il sottosegretario prendesse in considerazione il modo con cui viene corrisposto questo premio ai dipendenti dell'amministrazione. Ci sono tre diverse percentuali fisse di dipendenti che ricevono il premio in proporzioni differenti. Queste percentuali sono fisse, per cui il premio non si dà in base all'effettivo rendimento, ma in base a scelte fatte a priori; quindi anche se si determina una certa percentuale di aumento nella produttività (cioè di rendimento di lavoro), ci sarà sempre una parte degli operai che resterà fuori da questo aumento, perché non più del 30 per cento dei dipendenti può avere il massimo del premio.

La conseguenza è che si agisce, se non proprio discriminatamente, certo con molta discrezionalità da parte dei dirigenti e quindi con una condotta abbastanza autoritaria. Tale sistema non esiste in alcuna altra azienda; infatti il premio di produzione nelle fabbriche viene calcolato sulla massa salariale. È dunque un sistema in cui appaiono residui feudali, che ricordano i metodi che si usavano in Puglia da parte dei proprietari terrieri, i quali davano qualcosa in più ai braccianti per farli lavorare di più. Ciò provoca un aumento del rendimento di lavoro che non è compensato da una effettiva corresponsione del premio industriale.

Il Governo dovrebbe considerare questa situazione, nel momento in cui stiamo per votare questo disegno di legge, perché essa possa essere superata.

BORGHI, Sottosegretario di Stato per le finanze. Faccio presente obiettivamente che il calcolo percentuale in rapporto alle tre misure poco fa ricordate è stato fatto tenendo conto della realtà e dei criteri di applicazione seguiti in passato. Ciò è dimostrato dal fatto che su questo punto non ci sono state grosse discussioni in sede di trattative sindacali, poiché si è riconosciuto che anche il lavoratore eventualmente escluso dal beneficio di questo premio ha la possibilità di ricorrere al consiglio di amministrazione, che è un organismo molto efficiente, molto aperto e molto democratico, con rappresentanze dei sindacati di categoria.

Non ho nulla in contrario a una visione del problema in un quadro generale di ristrutturazione, per evitare il verificarsi di squilibri. Devo inoltre dire all'onorevole Cirillo che il premio per l'incremento della produttività va incontro all'interesse dell'azien-

da, che, al limite, oggi si identifica con l'interesse dei lavoratori dipendenti. Lo sanno bene i colleghi della Commissione, quando chiedono la normalizzazione di certe situazioni. Del resto è stata l'amministrazione ad assumersi l'onere dell'assunzione degli operai stagionali.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale nel corso della quale il Governo ha precisato il proprio punto di vista. Passiamo all'esame dei primi otto articoli e delle tabelle. Poiché non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

Il premio per l'incremento del rendimento industriale, in atto corrisposto al personale in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato allo scopo di interessare ciascun dipendente alla regolarità ed economicità di servizi, di stimolarne la operosità e il rendimento e di premiare chi se ne renda meritevole per prestazioni di particolare importanza, gravosità o responsabilità, ovvero rese in condizioni di particolare disagio, è disciplinato dalle norme di cui ai successivi articoli.

(È approvato).

ART. 2.

Le normali misure del premio per l'incremento del rendimento industriale, da corrispondere per ogni giornata di effettiva presenza in servizio o di normale congedo annuale, nonché nei periodi di assenza dovuta ad infortunio in servizio, ad infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, ovvero alla necessità di attendere alle cure richieste dallo stato di invalidità qualora trattisi di mutilato o invalido di guerra o per servizio, sono indicate, per ciascuna qualifica, nelle tabelle allegati A e B alla presente legge.

Al personale destinato da almeno tre mesi a mansioni di altra qualifica ai sensi dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, o dell'articolo 14 della legge 5 marzo 1961, n. 90, il premio può essere attribuito nelle misure corrispondenti alla qualifica esercitata.

Per il personale investito di particolari responsabilità, le normali misure del pre-

mio indicate nelle tabelle *A* e *B* possono essere aumentate nella misura da stabilirsi dal Consiglio di amministrazione in rapporto all'ampiezza e complessità dei servizi svolti, entro il limite massimo del 15 per cento.

(È approvato).

ART. 3.

Per i funzionari con qualifica superiore a quella di direttore centrale la misura del premio di cui all'articolo 2 è determinata con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

(È approvato).

ART. 4.

Il premio per l'incremento del rendimento industriale, nelle diverse misure indicate nelle tabelle di cui all'articolo 2, è attribuito a ciascun dipendente in relazione al grado di operosità e rendimento e all'apporto dato alla produzione.

Il premio stesso può non essere attribuito a seguito di provvedimento disciplinare. Può essere assegnato in misura inferiore alla minima a seguito di mancanze disciplinari di lieve entità, che non incidano sul rendimento.

Durante il periodo di prova il premio non può essere corrisposto in misura superiore alla minima.

I criteri per la valutazione dell'operosità e rendimento del personale ai fini dell'assegnazione del premio, nonché i casi e le modalità di esclusione e di riduzione di cui al precedente secondo comma sono approvati con deliberazioni del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato. Con le stesse modalità è stabilita la periodicità del pagamento del premio.

(È approvato).

ART. 5.

I premi di cui all'articolo 2 non competono al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che sia comunque destinato a prestare servizio presso uffici o stabilimenti dipendenti da altra Amministrazione, fatta eccezione per il personale di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597.

Al personale di altra Amministrazione dello Stato, che sia comunque destinato a prestare servizio presso gli organi centrali o periferici dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ivi compreso il personale di cui alle tabelle *D*, *E*, *F* e *G* allegata alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e quello dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato in servizio, rispettivamente, presso l'Ufficio di riscontro e l'Ufficio centrale di ragioneria dell'Amministrazione, stessa, competono i premi di cui all'articolo 2, salvo il caso di opzione per l'eventuale analogo trattamento già in godimento. Qualora detto personale rivesta qualifiche non previste nelle tabelle *A* e *B* annesse alla presente legge, l'equiparazione delle qualifiche rivestite a quelle indicate nelle citate tabelle sarà stabilita dal Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato.

(È approvato).

ART. 6.

Al personale salariato assunto per lavori di carattere stagionale, di cui all'articolo 2 della legge 31 marzo 1955, n. 265, il premio per l'incremento del rendimento industriale è corrisposto per ogni giornata di effettiva presenza in servizio o di congedo retribuito, nella misura prevista dall'annessa tabella *B* per le corrispondenti categorie di ruolo.

Per la concessione del premio al predetto personale si osservano, in quanto applicabili, le norme contenute nei precedenti articoli.

(È approvato).

ART. 7.

Al personale in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che si sia particolarmente distinto per speciali benemerienze, per studi o prestazioni di carattere eccezionale o di rilevante importanza, ivi comprese quelle relative alla perizia dei tabacchi greggi, nonché per servizi resi in condizioni di particolare disagio, possono essere assegnati speciali premi nella misura da determinarsi, caso per caso, dal Consiglio di amministrazione.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sono applicabili, al personale in servizio presso l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19.

(È approvato).

ART. 8.

A decorrere dall'anno 1969, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato è autorizzata a corrispondere compensi incentivanti al personale con rapporto di lavoro continuativo che non sia incorso nei provvedimenti disciplinari previsti dall'articolo 4, secondo comma.

L'entità dell'importo dovuto al personale, nonché i criteri e le modalità per l'attribuzione dei compensi incentivanti saranno stabiliti con decreto del Ministro delle finanze,

previo parere del Consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali del personale.

La spesa per l'attribuzione dei compensi incentivanti previsti dal presente articolo, per la maggiorazione di cui all'articolo 2, terzo comma e per gli speciali premi previsti dall'articolo 7 della presente legge farà carico agli stanziamenti di bilancio per il premio per l'incremento del rendimento industriale e non potrà complessivamente superare l'8 per cento degli stanziamenti stessi.

(E approvato).

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GIUGNO 1970

Do lettura della tabella A:

TABELLA ALLEGATO A

QUALIFICA	1 ^a misura	2 ^a misura	3 ^a misura
Direttore centrale tecnico - Direttore centrale amministrativo	5.974	6.450	6.905
Ispettore generale tecnico - Ispettore generale amministrativo - Ispettore generale - Direttore stabilimento di 1 ^a classe	4.427	4.771	5.117
Ispettore superiore tecnico - Direttore stabilimento di 2 ^a classe - Ispettore superiore amministrativo - Direttore di divisione - Revisore capo - Ispettore capo servizi gestione - Perito capo	3.496	3.740	3.985
Vice direttore di stabilimento - Ispettore amministrativo - Direttore di sezione - Primo revisore - Primo ispettore servizi gestione - Perito principale di 1 ^a classe - Personale RSE di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600 di ex coefficiente 402	2.777	2.954	3.132
Capo tecnico principale di 1 ^a classe	2.606	2.765	2.923
Consigliere tecnico di 1 ^a classe - Vice ispettore amministrativo - Consigliere di 1 ^a classe - Revisore - Ispettore servizi gestione - Perito principale di 2 ^a classe - Interprete traduttore capo - Capo tecnico principale	2.509	2.658	2.808
Computista principale - Personale RSE di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600 di ex coefficiente 325	2.279	2.405	2.531
Consigliere tecnico - Consigliere - Consigliere di 2 ^a classe - Primo ragioniere - Capo contabile - Perito - Interprete traduttore di 1 ^a classe - Capo tecnico di 1 ^a classe - Archivistica capo - Computista capo - Dattilografo capo	2.131	2.246	2.360
Vice consigliere - Consigliere di 3 ^a classe - Ragioniere - Perito aggiunto di 1 ^a classe - Interprete traduttore di 2 ^a classe - Capo tecnico di 2 ^a classe - Primo archivistica - Computista - dattilografo di 1 ^a classe	1.784	1.873	1.963
Vice ragioniere - Perito aggiunto di 2 ^a classe - Interprete traduttore di 3 ^a classe - Capo tecnico aggiunto - Archivistica - Primo applicato - Dattilografo di 2 ^a classe	1.752	1.832	1.913

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GIUGNO 1970

QUALIFICA	1ª misura	2ª misura	3ª misura
Applicato tecnico - Applicato - Dattilografo di 3ª classe	1.583	1.646	1.709
Avventizio di 3ª categoria	1.348	1.405	1.463
Avventizio di 4ª categoria	1.049	1.086	1.123
Agente di custodia di 1ª classe	1.593	1.668	1.744
Commesso capo - Agente tecnico capo - Commesso	1.487	1.551	1.617
Agente di custodia di 2ª classe	1.514	1.583	1.653
Agente di controllo di 1ª classe	1.411	1.465	1.519
Usciere capo - Agente tecnico - Usciere	1.345	1.396	1.446
Agente di controllo di 2ª classe - Inserviente - Personale RSE di cui alla legge 22 dicembre 1960, n. 1600, di ex coefficiente 131	1.209	1.250	1.290

Per il personale comandato a prestare servizio oltre il normale orario di lavoro, le misure giornaliere del premio indicate nella presente tabella sono aumentate dell'importo

di lire 370 per ogni ora di servizio effettivamente prestato in eccedenza all'orario stesso.

La pongo in votazione.

(È approvata).

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GIUGNO 1970

Do lettura della tabella B:

TABELLA ALLEGATO B

CATEGORIA	1 ^a misura	2 ^a misura	3 ^a misura
Capi operai	1.469	1.603	1.738
Capi d'arte	981	1.359	1.466
Specializzati	1.251	1.169	1.256
Tecnici di lavorazione	1.081	1.056	1.132
1° Verificatore	988	1.063	1.138
Qualificati	883	946	1.009
Verificatori	891	954	1.016
Comuni	822	876	931

Per il personale comandato a prestare servizio oltre il normale orario di lavoro, le misure giornaliere del premio indicate nella presente tabella sono aumentate dell'importo di lire 370 per ogni ora di servizio effettivamente prestato in eccedenza all'orario stesso.

La pongo in votazione.

(È approvata).

L'esame dell'articolo 9 e la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge sono rinviati alla settimana ventura, non essendo ancora scaduti i termini regolamentari per l'espressione del parere da parte della V Commissione bilancio.

Discussione del disegno di legge: Norme integrative e modificative alle leggi 29 gennaio 1942, n. 64, e 18 gennaio 1952, n. 40, contenenti norme di avanzamento per i sottufficiali e militari di truppa della guardia di finanza (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato); esame della Petizione n. 15.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme

integrative e modificative alle legge 29 gennaio 1942, n. 64, e 18 gennaio 1952, n. 40, contenenti norme di avanzamento per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza, già approvato dalla V Commissione permanente del Senato nonché l'esame della petizione n. 15.

L'onorevole Francesco Napolitano ha facoltà di svolgere la relazione.

NAPOLITANO FRANCESCO, Relatore. Il disegno di legge n. 1989, approvato dal Senato, abolendo le disposizioni delle leggi 29 gennaio 1942, n. 64, e 18 gennaio 1952, n. 40, tende a spostare l'esperimento per la promozione ad anzianità da maresciallo capo a maresciallo maggiore e da brigadiere a maresciallo, ad abrogare i requisiti di comando e di servizio per l'avanzamento al grado superiore e a stabilire che per l'avanzamento dei brigadieri sia necessario il compimento di almeno 2 anni di servizio d'istituto. Il provvedimento poi abroga i requisiti di servizio per l'avanzamento ad appuntato; ciò anche al fine di perequare la normativa di avanzamento dei sottufficiali e dei militari di truppa della Guardia di finanza.

Il Senato ha approvato il disegno di legge nell'ottobre 1969, con un emendamento contenente disposizioni transitorie che si riferiscono allo stesso anno di approvazione. Considerato il tempo trascorso, tali disposizioni non possono ritenersi attuabili. Infatti il Senato ha modificato il testo proposto dal Governo, stabilendo nel primo comma dell'articolo 5 che a decorrere dall'anno 1970 vengano formati due distinti quadri di avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo maggiore. Nel primo quadro vengono riportati d'ufficio i marescialli capi già iscritti nel quadro d'avanzamento ad anzianità valevole per l'anno precedente e non promossi. Nel secondo quadro vengono iscritti i marescialli capi giudicati idonei all'avanzamento. Le promozioni al grado di maresciallo maggiore vengono effettuate dando la precedenza ai sottufficiali iscritti nel primo quadro.

Questa soluzione è caldeggiata dalla petizione n. 15.

Il Comando generale ha dato luogo all'attuazione della procedura di avanzamento nel rispetto della vecchia normativa, cioè ha proceduto all'esperimento per l'avanzamento di quei marescialli capi che avevano i requisiti.

È opportuno ora, come proposta dal Governo sostituire alle parole « dell'anno 1969 » le altre « dell'anno 1970 » ed unificare in un unico articolo 5 gli attuali articoli 5 e 7, allo scopo di confermare le precedenti disposizioni per l'avanzamento per tutto l'anno 1970, anche nei confronti di quei marescialli che, avendo adempiuto agli obblighi precedentemente richiesti ed essendo stati valutati per l'avanzamento, non hanno potuto conseguire per quell'anno l'avanzamento. Per questo motivo sono state impartite analoghe disposizioni.

Vorrei far presente, per quanto riguarda un emendamento preannunciato, che esiste un esiguo numero di marescialli ordinari con anzianità dal 1949 al 1964 che non verrebbero a beneficiare di questa legge.

Sono dell'avviso però che anziché proporre un emendamento *ad hoc*, che sovvertirebbe i principi generali, sarebbe più opportuno assicurare gli interessati circa la promozione al grado massimo nel quadro di un ampliamento degli organici.

Per i motivi che ho esposto propongo alla Commissione l'approvazione del disegno di legge al nostro esame con gli emendamenti proposti dal Governo ed il rinvio agli archivi della petizione n. 15.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CESARONI. Si tratta in definitiva di un provvedimento che interessa un numero limitato di persone, però per quello che siamo riusciti a sapere queste persone attendono questa sistemazione dal 1964; anche se è doveroso riconoscere che il provvedimento è stato approvato dall'altro ramo del Parlamento fin dall'ottobre del 1969.

Vorrei sottolineare che se noi oggi apportiamo questi emendamenti, che in parte mi pare siano anche giustificati, la legge deve tornare al Senato.

A tal riguardo la nostra posizione è questa: se fosse possibile approvare il disegno di legge così come ci è pervenuto dalla V Commissione permanente del Senato saremmo favorevoli, mentre qualora questo non potesse avvenire vorremmo proporre un'altro emendamento e precisamente all'articolo 5.

Si tratta in sostanza di sostituire il quarto comma con il seguente: « Le promozioni al grado di maresciallo maggiore vengono effettuate dando la precedenza ai sottufficiali con anzianità sino a tutto il 31 dicembre 1964, e a coloro iscritti nel primo quadro ».

Credo che in questo modo si verrebbe incontro ad esigenze che in un primo momento erano state tenute presenti al Senato, ma non introdotte nel testo approvato.

PRESIDENTE. Vorrei pregare l'onorevole Cesaroni di riformulare il suo emendamento riferendolo a quello presentato dal Governo.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Ritengo che non si possa impostare l'emendamento nel senso indicato, in quanto così facendo si verrebbero ad annullare e sovvertire i criteri per le promozioni.

Ho motivo di ritenere che l'onorevole Cesaroni voglia riferirsi a quell'esiguo numero di sottufficiali, cui ho accennato, i quali pur avendo una anzianità che va dal 1949 al 1964, per ragioni varie non dipendenti dalla loro volontà e neanche dalla loro diligenza, si sono trovati a non possedere i requisiti per le promozioni.

Per questi motivi io stesso avevo fatto presente la opportunità di venire incontro anche a questi sottufficiali, e di studiare un emendamento aggiuntivo nel senso di dire: « Si darà la precedenza a quei sottufficiali che hanno anzianità dal 1949 al 1964 ».

In questo modo, però, si sovvertirebbe completamente il principio delle promozioni che fino a oggi purtroppo sono state fatte con quella normativa alla quale il Comando generale si è dovuto attenere.

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GIUGNO 1970

Per questo motivo non ho ritenuto opportuno presentare il citato emendamento; perché se mi rendo conto della giustezza delle aspettative di questo residuo numero di marescialli maggiori, che in definitiva non provocherebbero neppure sperequazioni con gli altri sottufficiali, d'altra parte, dal punto di vista della corretta articolazione della legge, con questo emendamento si verrebbe ad introdurre un principio in antitesi e in contrasto con quelle che sono le norme di avanzamento dei sottufficiali.

Tenendo presente che nel frattempo ci sarà un allargamento dell'organico che permetterà di promuovere a maresciallo maggiore questi sottufficiali, non ho ritenuto opportuno presentare l'emendamento come avevo in animo di fare.

BORGHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Concordo con le osservazioni fatte dall'onorevole relatore.

Confermo che si sta predisponendo un ampliamento di organico in rapporto alle esigenze obiettive di funzionamento dell'Arma, e ai compiti che l'Arma assolve egregiamente.

Introducendo l'emendamento che propone il collega Cesaroni ci inoltreremo in una casistica molto limitata e di tipo quasi personale che trascinerrebbe poi con se (al momento non sono in grado di fornire dati) probabilmente altri casi che per un certo requisito sarebbero esclusi.

Per altro ricordo che l'emendamento illustrato dall'onorevole relatore non è altro che la conseguenza della soppressione degli articoli 5 e 7 del testo approvato dal Senato.

Non vedo quali rischi possano correre questi sottufficiali, se non quelli, come ricordava giustamente l'onorevole relatore, della inadeguatezza dei posti in organico da assegnare.

Faremmo veramente una casistica di tipo molto particolare che potrebbe avere implicanze per altri eventuali casi.

CESARONI. Credo che gli interessati non siano più di 30 o 40.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. Ho avuto precise assicurazioni che quel residuo gruppo di marescialli capi saranno promossi al grado di maresciallo maggiore con l'aumento dell'organico, per cui non avranno nessun danno.

CESARONI. Se il Senato non modifica la legge questi restano esclusi. È dal 1964 che si discute, siamo arrivati al 1970, sono passati

sei anni e verrebbero esclusi. È vero che non si tratta di un grosso numero; però sono quelli che svolgono le mansioni anche più umili e più difficili perché sono quasi tutti marescialli che hanno prestato servizio al confine per molto tempo, sono i più anziani. Se l'assicurazione del Governo è che in ogni caso entro il mese di luglio verrà sistemata la cosa, io non insisto sull'emendamento, altrimenti insisto. Deve risultare a verbale un impegno del Governo in tal senso.

BORGHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Ribadisco l'impegno del Governo nel senso di procedere all'ampliamento degli organici per far fronte ad una migliore funzionalità del Corpo, ma naturalmente è impossibile precisare date.

CESARONI. A seguito delle dichiarazioni del Governo ritiro il mio emendamento all'articolo 5.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale nel corso della quale relatore e Governo hanno precisato il proprio pensiero. Poiché agli articoli 1, 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 1.

(*Forme di avanzamento
al grado di maresciallo maggiore*)

L'articolo 1 della legge 18 gennaio 1952, n. 40, è sostituito come segue:

« I marescialli maggiori sono tratti dai marescialli capi per due terzi in ordine di anzianità e per un terzo a scelta per esami.

La promozione a maresciallo maggiore è conferita, nei limiti dei posti vacanti, ai marescialli capi giudicati idonei all'avanzamento ad anzianità cheentino almeno tre anni di permanenza nel grado ed a quelli giudicati idonei per l'avanzamento a scelta che abbiano compiuto almeno due anni di grado ».

(*È approvato*).

ART. 2.

(*Forme di avanzamento al grado di
maresciallo ordinario e idoneità negli
esperimenti*)

L'articolo 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 40, è sostituito come segue:

« I marescialli ordinari sono tratti dai brigadieri per un terzo in ordine di anzianità

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GIUGNO 1970

mediante appositi esperimenti e per due terzi a scelta per esami.

Gli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo ordinario consistono di una prova scritta e di una prova orale di cultura tecnico-professionale.

La commissione cui è devoluto il giudizio sugli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo ordinario è nominata dal Comandante generale ed è composta da un colonnello, presidente, da due ufficiali superiori, membri, e da un capitano, con funzioni di segretario.

Conseguono l'idoneità negli esperimenti per l'avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo ordinario i brigadieri che abbiano riportato nella prova scritta e nella prova orale il punteggio minimo di dieci ventesimi.

Sono esentati dagli esperimenti i brigadieri che abbiano partecipato agli esami per lo avanzamento a scelta al grado di maresciallo ordinario ed abbiano riportato il punteggio minimo di dieci ventesimi in ciascuna delle prove orali degli esami anzidetti.

La promozione a maresciallo ordinario è conferita, nei limiti dei posti vacanti, ai brigadieri giudicati idonei all'avanzamento ad anzianità che contino almeno tre anni di grado ed a quelli giudicati idonei all'avanzamento a scelta che abbiano compiuto almeno due anni di grado ».

(È approvato).

ART. 3.

L'articolo 10 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, è sostituito come segue:

« Il brigadiere della Guardia di finanza non può partecipare agli esperimenti o esami stabiliti per l'avanzamento ad anzianità o a scelta se non ha compiuto due anni di servizio d'istituto o di comando di squadra, complessivamente nei gradi di brigadiere e vicebrigadiere.

Il Ministro delle finanze ha facoltà di stabilire, con suo decreto, altri incarichi di servizio validi agli effetti del presente articolo ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4:

ART. 4.

(Disposizioni transitorie)

Per la formazione dei quadri di avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo

ordinario dell'anno 1969 si osservano le disposizioni preesistenti.

Per la formazione dei quadri di avanzamento a scelta ai gradi di maresciallo maggiore e di maresciallo ordinario dell'anno 1969 si osservano del pari le disposizioni preesistenti.

Anche per la formazione dei quadri di avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo maggiore dell'anno 1969 si osservano le disposizioni preesistenti.

Il Governo ha proposto il seguente emendamento:

Sostituire al primo, secondo e terzo comma le parole: « dell'anno 1969 », con le parole: « dell'anno 1970 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 4 con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5:

ART. 5.

(Quadri di avanzamento)

A decorrere dall'anno 1970, qualora il quadro di avanzamento ad anzianità a maresciallo maggiore valevole per l'anno precedente non sia stato esaurito per mancanza di posti vacanti, sono formati due quadri d'avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo maggiore.

Nel primo quadro vengono riportati d'ufficio i marescialli capi già iscritti nel quadro d'avanzamento ad anzianità valevole per l'anno precedente e non promossi.

Nel secondo quadro d'avanzamento vengono iscritti i marescialli capi giudicati idonei all'avanzamento.

Le promozioni al grado di maresciallo maggiore vengono effettuate dando la precedenza ai sottufficiali iscritti nel primo quadro.

A decorrere dall'anno 1970 analoga procedura verrà seguita per i brigadieri iscritti nei quadri di avanzamento dell'anno precedente non promossi per mancanza di posti vacanti in tale anno.

Il Governo propone di sostituirlo con il seguente:

« Per la formazione dei quadri d'avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo

maggiore dell'anno 1970, si osservano le disposizioni preesistenti.

Per gli anni successivi e fino al completo esaurimento degli iscritti nel quadro d'avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo maggiore valevole per l'anno 1970, sono formati due quadri d'avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo maggiore. Nel primo quadro vengono riportati d'ufficio i marescialli capi già iscritti nel quadro d'avanzamento ad anzianità valevole per l'anno 1970 e non promossi. Nel secondo quadro d'avanzamento vengono iscritti i marescialli capi giudicati idonei all'avanzamento. Le promozioni al grado di maresciallo maggiore vengono effettuate dando la precedenza ai sottufficiali iscritti nel primo quadro. Analoga procedura verrà seguita per i brigadieri iscritti nel quadro di avanzamento ad anzianità dell'anno 1970.

I marescialli capi non valutati o non promossi in relazione ai quadri d'avanzamento dell'anno 1970 e degli anni precedenti, perché sottoposti a procedimento penale o disciplinare o sospesi precauzionalmente dall'impiego o perché temporaneamente non idonei per l'infermità dipendente da causa di servizio, vengono valutati, dopo che sia cessata la causa impeditiva, prescindendo dai requisiti di servizio e dall'esperimento previsti dalle norme preesistenti.

Per i brigadieri che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma si richiede il solo periodo di servizio previsto dall'articolo 2 della presente legge prescindendo dall'effettuazione dell'esperimento, qualora la valutazione successiva alla cessazione della causa impeditiva sia effettuata con riferimento ai quadri d'avanzamento ad anzianità al grado di maresciallo ordinario valevole per l'anno 1970 e precedenti.

Pongo in votazione l'articolo sostitutivo del Governo.

(È approvato).

Poiché all'articolo 6 non sono stati presentati emendamenti lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

(Abrogazioni e modifiche).

Sono abrogati il secondo comma dell'articolo 5 ed il secondo e terzo comma dell'articolo 6 della legge 18 gennaio 1952, n. 40, nonché l'articolo 11 della legge 29 gennaio 1942, n. 64.

Il terzo comma dell'articolo 5 della legge 18 gennaio 1952, n. 40, è così sostituito: « Il giudizio sugli esami per l'avanzamento a scelta al grado di maresciallo maggiore e su quelli per l'avanzamento a scelta al grado di maresciallo ordinario è devoluto ad altrettante commissioni di ufficiali del Corpo nominate dal Comandante generale e presiedute da un colonnello ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 7:

ART. 7.

(Decorrenza)

Le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 5 e 6 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1970.

Il Governo propone di sopprimerlo.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 7.

(È respinto).

L'articolo 7 si intende pertanto soppresso.

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Propongo il rinvio agli archivi della petizione n. 15. Se non vi sono obiezioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Abolizione del diritto per i servizi amministrativi istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330, e del diritto di statistica previsto dalle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2479).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: « Abolizione del diritto per i servizi amministrativi istituito con legge 15 giugno 1950, n. 330, e del diritto di statistica previsto dalle disposizioni doganali approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723 ».

Come i colleghi ricordano, abbiamo già discusso su questo disegno di legge durante la precedente seduta. Prego il relatore, onorevole Patrini, di voler fare il punto della situazione.

PATRINI, *Relatore*. Dopo la pronuncia della Commissione bilancio e con l'articolo aggiuntivo proposto, si pongono alcune questioni importanti. Con l'articolo aggiuntivo infatti noi veniamo a togliere ogni dubbio sulla copertura per quanto concerne la minore entrata dell'anno 1970. Il Governò, nella sua relazione, diceva che si poteva sopperire alla minore entrata col normale incremento di altri diritti doganali all'importazione. La Commissione bilancio ha invece individuato una specifica copertura sul fondo globale.

Per quanto riguarda la durata dell'esenzione di cui all'articolo 1 ieri ci è stato presentato un emendamento inteso ad eliminare i rimborsi. Ma il problema è che esiste una direttiva della CEE del 22 dicembre 1967, che appunto stabilisce che l'applicazione del diritto per i servizi amministrativi deve cessare il 30 giugno 1968 ed è quella la data prevista dall'articolo 1.

BORGHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. È una direttiva vincolante.

PATRINI, *Relatore*. Il mantenimento di quella data comporta un eventuale rimborso a chi lo chiederà ed io ho precisato che singole operazioni sono di portata molto modesta (0,50 per cento del valore); quindi eventuali rimborsi non implicano evidentemente questioni di copertura, in quanto il Ministero delle finanze nel suo bilancio ha dei capitoli specifici per i rimborsi e le restituzioni. Le eventuali richieste possono dunque essere coperte da questi capitoli specifici del bilancio delle finanze. Quindi, io penso che la Commissione potrebbe non mutare l'articolo 1 che non crea problemi gravi di copertura, e accettare invece l'articolo aggiuntivo della Commissione bilancio a copertura delle minori entrate per il 1970.

BORGHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Concordo con le osservazioni fatte dal relatore, permettendomi di insistere anche sulla data del 30 giugno 1968 per gli stessi motivi da lui indicati.

RAFFAELLI. Voglio far presente che rimane insoluto il problema sollevato ieri circa la discrasia esistente tra l'articolo 1 e l'articolo 2 per quello che riguarda la data di decorrenza.

Le ragioni addotte con brevità (non voglio dire frettolosa) dal relatore circa il fatto della legittimità di un rimborso retroattivo di notevole entità, secondo noi, sono meno convincenti oggi di quanto non lo siano state ieri.

In forza di una direttiva nessuno è tenuto a modificare retroattivamente una situazione che si è già verificata; da un punto di vista economico, poi, questi diritti rappresentano un costo e i costi sono stati già sopportati. Una restituzione significherebbe uno squilibrio della situazione.

Per cui la nostra proposta rimane quella di ieri: premettere all'articolo 1 « dalla data di entrata in vigore della presente legge » e sopprimere l'ultimo comma; in caso contrario chiederemmo la rimessione in Assemblea di questo provvedimento per una approfondita discussione.

Sarebbe un triste giorno per il nostro paese (e per qualunque altro paese appartenente alla comunità) quello in cui si ammettesse che la direttiva è legge, perché si scalfirebbe la sovranità nazionale. Fortunatamente l'Italia è piena di uomini di dottrina i quali hanno confutato (riferendosi alla Costituzione e allo stesso Trattato di Roma) l'abnorme posizione che il Governo va assumendo con tranquillità curiosa, cioè considerare quello che si fa fuori d'Italia come legge. Se fosse vero ciò, non si riuscirebbe nemmeno a capire a cosa serva questo provvedimento.

PANDOLFI. Desidero precisare al collega Raffaelli che noi ci siamo sempre occupati di stabilire che valore abbiano le norme della comunità rispetto al nostro diritto interno. Mi permetto quindi di dissentire dal collega Raffaelli quando cita la dottrina a sostegno della sua tesi.

In occasione di una recente discussione su un disegno di legge ho potuto approfondire bene questo argomento consultando parecchi volumi relativi a questa materia. In una delle più importanti pubblicazioni (il volume del Monaco) ho trovato che è assolutamente prevalente la dottrina la quale, in forza dell'articolo 5 del Trattato di Roma, ritiene validi determinati obblighi derivanti dal Trattato o dagli atti della Istituzioni comunitarie. Questo anche in forza degli articoli 10 e 11 della nostra Costituzione, la quale, come è noto, richiama esplicitamente l'obbligo di uniformarsi alle norme di diritto internazionale.

Quindi, se mai, la dottrina cui si richiama l'onorevole Raffaelli va riferita ad un periodo anteriore alla ratifica del Trattato di Roma. Ora il Parlamento italiano ha ratificato il Trattato scegliendo una certa strada che può anche non piacere; ma in sede giuridica non ci si può sottrarre alle conseguenze che ne scaturiscono anche per il diritto interno italiano.

La seconda questione che vorrei far rilevare al collega Raffaelli è di ordine particolare. Il termine previsto dal disegno di legge, cioè 30 giugno 1968, è un termine contenuto in atti comunitari. L'onorevole relatore ha precisato che si tratta esattamente di una direttiva della Comunità economica europea del 22 dicembre 1967. Risulta quindi abbastanza evidente che coordinando quanto detto prima in sede generale con questo caso specifico, non ci si può sottrarre a questa disposizione.

C'è l'obiezione che si tratti di disposizione con effetto retroattivo, però se i colleghi avessero ascoltato la mia precedente relazione, in sede referente, sul disegno di conversione n. 2579 si sarebbero accorti che anche lì si tratta di norma con effetto retroattivo. Il nostro diritto interno consente questo genere di norme, a tale proposito si è anche espressa favorevolmente la Corte Costituzionale con pronuncia del 16 dicembre 1965, n. 98.

A mio avviso quindi l'obiezione cade e si dovrebbe lasciare il testo del disegno di legge così come è formulato.

RAFFAELLI. A me sembra che l'onorevole Pandolfi non abbia capito le mie argomentazioni. Anche se la questione è inquadrata in una situazione generale non si può ammettere che una direttiva comunitaria intacchi la sovranità del Parlamento nazionale. Quindi questa direttiva non può essere automaticamente inserita nella legislazione interna, anche perché se la legislazione automaticamente recepisce questa norma sarebbe inutile fare un disegno di legge apposito. Infatti la maggioranza potrebbe essere coerente con le direttive comunitarie anche nel caso di un disegno di legge il quale invece di avere l'ultimo comma dell'articolo 1 così disposto ne avesse uno di tenore completamente opposto. Ecco perché ci è venuto il sospetto che si voglia prendere alla lettera la direttiva comunitaria, per compiere una grossa operazione di rimborso agli importatori — si parla di 28 miliardi, di 36 miliardi — che ci sembra una enorme ingiustizia sotto il profilo della sottrazione di denaro alle casse dello Stato. Voi siete completamente liberi di eseguire le direttive comunitarie nel modo migliore, non nel modo peggiore, come vi state accingendo a fare.

BORGHI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Se l'onorevole Raffaelli insiste nella sua richiesta di emendamento soppressivo chiedo al signor Presidente e agli onorevoli

componenti la Commissione di consentire un breve rinvio della discussione del provvedimento, per permettere al Governo di approfondire ulteriormente l'esame dell'emendamento preannunciato.

RAFFAELLI. La direttiva non si discute. Ma come applicarla? E nel caso in cui voi riteneste di dover stabilire una decorrenza, quale potrebbe essere la condizione di salvaguardia da parte vostra?

PRESIDENTE. Il Sottosegretario di Stato per le finanze ha chiesto un breve rinvio del seguito della discussione del disegno di legge, onde poter esaminare l'emendamento comunista tendente ad eliminare i rimborsi per gli anni arretrati.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Modificazioni alla legge 5 luglio 1966, n. 519, sull'approvvigionamento di sale all'industria (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (2033).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 5 luglio 1966, n. 519, sull'approvvigionamento di sale all'industria », già approvato dalla V Commissione permanente del Senato.

NAPOLITANO FRANCESCO, *Relatore*. L'onorevole Giglia, oggi assente, ha presentato due emendamenti e prega la Commissione di voler rinviare il seguito della discussione per poter essere presente in Commissione. Non ho nulla in contrario a questa richiesta.

PRESIDENTE. Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che il seguito della discussione del disegno di legge 2033 è rinviato alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge oggi esaminati.

(Segue la votazione).

V LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 18 GIUGNO 1970

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Norme integrative della legge 5 luglio 1964 relative all'applicazione della parte I dell'accordo concluso a Bonn il 2 giugno 1961 tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania per il regolamento di alcune questioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263 » (1670).

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Proroga dei lavori della Commissione Interministeriale costituita per l'applicazione dell'accordo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federale di Germania, sulla definizione delle controversie considerate all'articolo 4 della V parte della Convenzione sul regolamento delle questioni sorte dalla guerra e dalla occupazione, concluso a Francoforte sul Meno il 20 dicembre 1964 » (2276).

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Disegno di legge: « Norme integrative e modificative alle leggi 29 gennaio 1942, n. 64 e 18 gennaio 1952, n. 40, contenenti norme di avanzamento per i sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza » (*Approvato dalla V Commissione permanente del Senato*).

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Azzaro, Beccaria, Bima, Borraccino, Botta, Cesaroni, Cirillo, Colombo Vittorino, De Ponti, Di Leo, Finelli, Giovannini, Laforgia, Lenti, Martelli, Miroglio, Napolitano Francesco, Nicolai Cesarino, Pandolfi, Patrini, Perdonà, Raffaelli, Specchio, Vespignani, Vicentini, Zamberletti.

La seduta termina alle 12,45.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO